

ACCESSO DI ASSOCIAZIONE AD ATTI DEL COMUNE IN CUI LA STESSA HA SEDE –
EQUIPARAZIONE AL CITTADINO RESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DEL DLGS
267/2000

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comune di/Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di/Direzione Regionale del MBAC

FATTO

La signora, in qualità di Presidente della Sezione di della Associazione, si rivolge alla
Commissione per il tramite dell'avv., la quale riferisce quanto segue.

L'Associazione ha presentato un'istanza al Comune di, alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di, e e alla Direzione Regionale del MBAC per l'*“accesso
immediato a tutti gli atti approvati con la delibera della Giunta Comunale di n. / avente a oggetto
"Realizzazione di alloggi da destinare alle Forze dell'Ordine ed alle Forze Armate nella sede dell'ex Scuola elementare
....." e a questa presupposti e/o connessi e conseguenti e, in particolare, alla proposta del Dirigente della Gestione del
Territorio, al progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo stesso Dirigente ing., agli elaborati tecnici che lo
compongono e che sono indicati nella Relazione illustrativa e tecnica, nella Planimetria generale e schemi grafici e nelle
Indagini e prove; a tutti i sensi gli atti in essi indicati e a essa presupposti, ivi compresa la nota del Prefetto di prot. n.
..... degli del 13/04/2016 e l'autorizzazione corredata delle relative vincolanti indicazioni, rilasciata, ai artt. 21 e 25
del d.lgs. n.42/2004, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio”*.

Evidenziava, quanto all'interesse dell'Associazione all'accesso richiesto, i compiti istituzionali della
richiedente stessa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale e dei beni
culturali deducendo pertanto la legittimazione ad acquisire gli atti richiesta in quanto pertinenti con la
materia e i valori collegati alla sua attività

L'avv. riferisce che:

- in data 08.04.2019, il Comune di comunicava l'assenso all'accesso richiesto, ma,
inopinatamente, al momento del suo esercizio non metteva a disposizione dei rappresentanti
dell'Associazione tutta la documentazione in suo possesso;
- veniva effettuata in data 28.04.2019 un'ulteriore richiesta di accesso integrativa della prima,
evidenziandosi, con particolare riferimento al parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle arti e Paesaggio e alla nota prefettizia, che, contrariamente a quanto ritenuto dal responsabile
del procedimento ing., doveva essere consentito l'accesso a tutti gli atti del fascicolo, anche se
formati da altra Amministrazione;

- con nota del 28.04.2010, il Comune di comunicava consenso all'accesso, che tuttavia è stato consentito solo in relazione agli elaborati tecnici relativi alla demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico.

Nessuna risposta è stata data dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Alla luce di quanto sopra esposto, essendo stato concesso solo un parzialissimo accesso alla documentazione relativa alla realizzazione dell'opera oggetto della delibera G.C. n. / richiesta, laddove è stato invece negato l'accesso alla documentazione connessa e presupposta o richiamata in delibera.

Tutto ciò considerato l'Associazione, come rappresentata, si rivolgeva nei termini alla Commissione, affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione riconosce la propria competenza a decidere del presente ricorso nei confronti del Comune di per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza, nell'ambito territoriale di riferimento (Regione), del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché l'Associazione vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto, in considerazione dei propri fini statutari nonché alla inerenza "ambientale" della documentazione oggetto di istanza. L'accesso dovrà essere garantito dalla amministrazione che detiene la documentazione richiesta ancorché formata da altra amministrazione. Qualora invece, l'amministrazione adita non detenga la documentazione richiesta, e non sia pertanto competente ai fini dell'accesso, essa è tenuta ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006 a trasmettere l'istanza ricevuta alla amministrazione competente, dandone contestuale comunicazione alla istante.

Per completezza di analisi si osserva inoltre che la richiesta avanzata nei confronti del Comune di rientra, altresì, nella fattispecie dell'accesso del "cittadino residente" – al quale l'Associazione avente sede nel medesimo Comune viene equiparata. Tale accesso è regolato dalla disciplina speciale di cui all'art. 10 comma 1 del Dlgs 267/2000 che sancisce espressamente il diritto dei cittadini ad accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale (ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione) senza alcuna indicazione delle motivazioni della richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 6 giugno 2019)